Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

## Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023.

## Art. 8

## (Salute e politiche sociali)

- **1.** Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), dopo la parola <<2020>> sono aggiunte le seguenti: <<e per l'anno 2021>>.
- **2.** Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 5/2020 dopo le parole << operatori affetti da COVID-19>> sono inserite le seguenti: << o nelle quali siano emerse situazioni di criticità legate alla gestione dell'emergenza epidemiologica derivanti anche dal minor tasso di occupazione dei posti letto autorizzati>>.
- **3.** All'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il comma 67 è sostituito dal seguente:
- <<67. Ai fini della programmazione regionale, per consentire la rivalutazione del fabbisogno complessivo di strutture residenziali per anziani non autosufficienti, è sospesa la presentazione delle domande per l'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sino al 31 dicembre 2021.>>;
- **b)** alla fine del comma 69 sono aggiunte le parole: <<entro sei mesi dall'adozione dell'atto aziendale>>;
- **c)** al comma 70 le parole <<della costituzione>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'adozione dell'atto aziendale>>.
- **4.** Dopo il comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche allalegge regionale 26/2015e allalegge regionale 6/2006), è aggiunto il seguente:
- <<1 bis. Per favorire l'attuazione delle finalità contenute nel titolo II, capo I, nonché

l'organizzazione e lo scambio dei flussi informativi necessari al governo della rete dei servizi coinvolti nel processo di presa in carico integrata, i sistemi di cui al comma 1, lettera a), sono messi a disposizione anche dei soggetti privati autorizzati, dei soggetti che operano in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario regionale nonché dei soggetti gestori dei servizi sociosanitari residenziali e semiresidenziali così come disciplinati dagli articoli 6, comma 1, lettere e), f), g), h), 18 e 20 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione dellalegge 5 febbraio 1992, n. 104(Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate)).>>.

- **5.** All'articolo 8 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali), sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla fine del comma 2 sono aggiunte le parole: <<, nonché l'importo massimo di contributo riconoscibile a posto letto>>;
- **b)** al comma 3 le parole <<30 novembre 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 gennaio 2021>> e le parole <<30 ottobre 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2020>>;
- c) al comma 3 la parola <<sostenute>> è soppressa.
- **6.** Al comma 13 dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), dopo le parole <<anno 2020>> sono inserite le seguenti: <<e 2021>> e dopo le parole <<anno 2019>> sono inserite le seguenti: <<e 2020>>.